

Legge regionale 20 novembre 2008 , n. 13 - TESTO VIGENTE dal 23/02/2023

Modifiche alla legge regionale 29/2005 in materia di commercio, alla legge regionale 2/2002 in materia di turismo, alla legge regionale 9/2008 per la parte concernente gli impianti sportivi e altre modifiche a normative regionali concernenti le attività produttive.

Art. 38

(Personale dell'Agenzia per lo sviluppo del turismo - TurismoFVG)

- 1.** Al fine di garantire, nelle more dell'attuazione delle procedure concorsuali pubbliche per la copertura di posti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, la continuità dell'attività amministrativa e la funzionalità dei servizi, l'Agenzia per lo sviluppo del turismo - TurismoFVG di cui all'articolo 9 della legge regionale 2/2002, come da ultimo sostituito dall'articolo 106, comma 10, della legge regionale 29/2005, può prorogare, alle relative scadenze e per un periodo comunque non superiore a diciotto mesi, i contratti di lavoro del personale in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, con rapporto di lavoro a tempo determinato, assunto sulla base di procedure selettive pubbliche.
- 2.** Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 fanno carico all'Agenzia per lo sviluppo del turismo - TurismoFVG nell'ambito del proprio bilancio di previsione.